

EXPO EMERGENZE - Bastia Umbra 12 aprile 2014

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE



Ing. Giocchino Giomi
Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Umbria

Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto

(punto 86 D.M. 16/2/82)

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto

(punto 68 D.P.R. 151/2011)

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²

(punto 68 D.P.R. 151/2011)

**strutture
sanitarie da 25
a 50 posti letto;
ambulatori da
500 a 1000 m²**



**SCIA
+
ASSEVERAZIONE**

**strutture
sanitarie oltre
50 posti letto;
ambulatori oltre
1000 m²**



**EP + SCIA
+
ASSEVERAZIONE**

- **le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate entro il 27/12/2007 al D.M. 18/9/2002**
- **a oltre 10 anni dalla emanazione del decreto molte strutture non sono state adeguate ed alcune sono ancora in corso di adeguamento**
- **per risolvere tale situazione è stata emanata la legge 189/2012, art. 6, comma 2**



Legge 189/2012 art. 6, comma 2''

definiti i requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate per il loro rispetto prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza


emanata una specifica disciplina per le strutture esistenti che non abbiano completato l'adeguamento al D.M. 18/9/2002

emanata una specifica disciplina semplificata per le altre strutture sanitarie individuate nell'allegato I al DPR 151/2011

CRITERI ADOTTATI PER GARANTIRE LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA LEGGE

**minore ricorso alle misure di protezione passiva
compensate con misure di protezione attiva e misure di esercizio**

**misure calibrate in funzione della specificità dell'attività
e della relativa tipologia edilizia**

- 
- **riequilibrio fra misure di protezione e misure di esercizio**
 - **adeguamento flessibile e controllato nel tempo**

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

adeguamento rispettando la normativa per punti

6 mesi

+ 3 anni

+ 6 anni

+ 9 anni

**durante il processo di adeguamento
il numero di addetti antincendio
si riduce progressivamente ad ogni step
fino a raggiungere la configurazione definitiva**

adeguamento

pianta della struttura

pianta della struttura

pianta della struttura



COMPENSAZIONE DEL RISCHIO NEL CORSO DEL PERIODO ADEGUAMENTO

durante il periodo di adeguamento la compensazione del rischio viene garantita dalla gestione dei pericoli per ridurre gli eventi incidentali ed i danni

sistema di gestione per l'attuazione dei divieti, limitazioni e condizioni di esercizio ordinarie e in emergenza

nomina di un responsabile tecnico della sicurezza antincendio

individuazione di personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza